

OPZIONE DIFFERIMENTO
DI SCADENZA (Ramo V)
Prodotto finanziario di capitalizzazione

Mod. GVODC - ed. 01/20

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Gestione separata	Fondo appositamente creato da Generali Italia e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.
Misura di rivalutazione	Incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al capitale rivalutato iniziale, è determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo.
Prelievo in punti percentuali assoluti	Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui Generali Italia trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il rendimento retrocesso.
Prodotto capitalizzazione	Prodotto che lega la prestazione di Generali Italia all'andamento di una o più gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all'andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente al contraente di ottenere a scadenza il rimborso del capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e gestione/i, ed, eventualmente, anche di una rivalutazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l'acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.
Riscatto	Facoltà dell'contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo il pagamento del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.
Tasso di rendimento trattenuto	Margine sul rendimento di una o più gestioni interne separate che Generali Italia non retrocede all'investitore-contraente e trattiene per sé.

Art. 1 Premi e prestazioni

Generali Italia, mediante la sottoscrizione dell'opzione di differimento di scadenza, si impegna a riconoscere alla scadenza contrattuale il pagamento del "capitale complessivo maturato. Il relativo importo è pari al capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla scadenza secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (art. 12).

Il capitale assicurato iniziale viene indicato nell'appendice di differimento di scadenza.

Il presente contratto di opzione non prevede il versamento di alcun premio.

Il contratto prevede la garanzia del capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati, sia a scadenza sia in caso di riscatto.

Alla scadenza il capitale maturato sarà almeno pari al *capitale assicurato iniziale* maggiorato di uno 0,5% (capitale minimo garantito a scadenza).

Art. 2 Conclusione e durata del contratto

L'opzione contrattuale si conclude ed entra in vigore nel momento in cui il contraente sottoscrive l'appendice di differimento di scadenza rilasciata da Generali Italia.

Con l'adesione a tale opzione viene meno il diritto ad aderire ad altre forme di opzione di scadenza eventualmente previste nelle condizioni di assicurazione ricevute al momento della sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto, scelta dal contraente con un minimo di cinque anni ed un massimo di quindici, è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, tempestivamente e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 3 Revoca della proposta

Non prevista.

Art. 4 Diritto di recesso dal contratto

Il contraente può recedere dall'opzione di differimento entro trenta giorni dalla data in cui è esercitata l'opzione stessa.

La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Generali Italia annulla il differimento della scadenza entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata e sarà quindi possibile richiedere il pagamento della prestazione.

Art. 5 Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni ai sensi del precedente art. 1 – Premi e Prestazioni è il contraente.

PARTE II - PREMI

Art. 6 Versamento dei premi

L'opzione di differimento di scadenza non prevede alcun ulteriore versamento di premi.

PARTE III – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 7 Riscatto

Il prodotto riconosce sin da subito la facoltà di riscattare il capitale maturato.

Il "*capitale maturato*" si determina incrementando il "*capitale assicurato iniziale*" (definito all'art. 1) di tutte le rivalutazioni fino alla data di calcolo del riscatto, come previsto dalla Clausola di Rivalutazione (art. 12) al capitale maturato non sono applicati costi, così come di seguito riportato.

Il contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, in tal caso l'importo di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato. La quota riscattabile parzialmente e la prestazione residua non possono essere inferiori a 2.000,00 euro. A seguito dell'operazione il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata; tale informazione è comunicata con apposita appendice.

L'operazione di riscatto parziale determina il riproporzionamento dei valori contrattuali.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto dalla data della richiesta e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data del pagamento.

Il rendimento minimo garantito dello 0,5% non opera in caso di riscatto e pertanto non viene riconosciuto nel capitale pagato. In ogni caso il contratto prevede la garanzia del capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati, sia a scadenza sia in caso di riscatto.

La misura di rivalutazione può essere negativa. Il capitale assicurato non potrà in ogni caso essere inferiore al capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati.

Art. 8 Valuta contrattuale

Tutti i pagamenti dovuti sia dal contraente sia da Generali Italia avvengono in euro.

La "valuta contrattuale" è espressa in Euro.

Art. 9 Pagamenti di Generali Italia

Per tutti i pagamenti deve essere presentata lettera di richiesta del contraente attraverso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede di Generali Italia in Mogliano Veneto (TV) accompagnata dai poteri di firma.

Per casi particolari Generali Italia può richiedere ai richiedenti ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti dovuti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Art. 10 Imposte e tasse

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Tassazione delle somme pagate

Generali Italia non opera alcuna ritenuta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d'impresa del contraente.

Se i proventi sono corrisposti a soggetti che non svolgono attività d'impresa Generali Italia applica un'imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma dovuta da Generali Italia e l'ammontare del premio corrisposto dal contraente.

Imposta di bollo

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, da calcolarsi annualmente e da versarsi al momento del pagamento. L'imposta di bollo non viene applicata qualora il contraente rientri tra i soggetti esclusi dall'applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

¹ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.



Art. 13 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



PARTE V – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 14 Clausola di rivalutazione

Questo contratto prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni, determinata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata GESAV.

I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della gestione separata disponibile sul sito www.generali.it.

A) Misura della Rivalutazione

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il rendimento annuo finanziario conseguito dalla gestione separata, determinato con i criteri indicati nel Regolamento.

La certificazione - di cui al Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.

Il periodo preso a base come riferimento per osservare il rendimento rilevato il cui valore partecipa al meccanismo di rivalutazione è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della "ricorrenza annuale" del contratto.

Il rendimento trattenuto da Generali Italia è pari a 1,8 punti percentuali assoluti.

Il tasso di rendimento trattenuto corrisponde al margine sul rendimento rilevato che viene trattenuto da Generali Italia per la gestione dell'investimento finanziario. Inoltre il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto percentuale di rendimento della gestione separata superiore al 4,0%.

Ad esempio, qualora il rendimento della gestione separata risulti pari a 4,58%, il valore trattenuto risulterà incrementato di 0,15 punti percentuali assoluti.

Alla scadenza il "*capitale maturato*" sarà almeno pari al "*capitale assicurato iniziale*" maggiorato di uno 0,50% (capitale minimo garantito).

Nel caso di rimborsi erogati dal presente contratto in data diversa dal mese in cui cade la data di rivalutazione annuale, il rendimento finanziario - ai fini del calcolo del rendimento attribuito - è costituito dal rendimento conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello di richiesta di rimborso.

B) Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni data di rivalutazione annuale del contratto, il capitale maturato alla data di rivalutazione precedente, eventualmente ridotto per effetto dei riscatti parziali già pagati, si adegua della "misura di rivalutazione" che è pari al rendimento retrocesso che si ottiene riducendo il rendimento conseguito dalla gestione separata - nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto - del tasso di rendimento trattenuto da Generali Italia.

La misura di rivalutazione può essere negativa. Il capitale assicurato non potrà in ogni caso essere inferiore al capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati.

Pagina lasciata intenzionalmente libera

